

Risoluzione del 20/12/2005 prot. n.0011431

OGGETTO: *DECRETO LEGISLATIVO N. 228 DEL 18.05.2001 "ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO"
ATTIVITÀ DI VENDITA SVOLTA DAI PRODUTTORI AGRICOLI SU AREE PRIVATE
ALL'APERTO – QUESITO.*

TESTO:

Si fa riferimento alla nota su indicata con la quale codesto Comune dissente dall'interpretazione resa dall'ANCI in uno scritto del 24 ottobre 2005, nel quale la predetta Associazione, richiamando la disciplina di cui al decreto legislativo 228/01, sostiene che l'art. 4, comma 4 del citato provvedimento consente "...*la fattispecie di vendita diretta a "cielo aperto", su area privata non facente parte del compendio aziendale...*".

Nello specifico nella predetta nota si afferma "...*che la vendita diretta itinerante possa avvenire su tutto il territorio nazionale, oltre che, come pacifico, su aree pubbliche, anche in aree private, ed in particolare, in tal ultimo caso, se nell'ambito di comuni diversi da quelli sede dell'impresa agricola, osservato l'obbligo di una equivalente comunicazione al Comune nel cui territorio si intenda svolgere la vendita diretta...*".

A tale riguardo si fa presente quanto segue.

Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 stabilisce le modalità ed i limiti dell'esercizio dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli.

A tal fine, è opportuno richiamare le disposizioni del predetto decreto.

L'art. 4, al comma 1, stabilisce che "gli imprenditori agricoli, singoli o associati (...) possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità"; il comma 7 del medesimo articolo sancisce che "Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 " e il seguente comma 8, prevede che "Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per la società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo 114 del 1998".

Relativamente alle possibili modalità di vendita, il decreto n. 228/2001 istituisce che le aziende agricole, ove intendano effettuare la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, devono comunicarla al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione (cfr. art. 4, comma 2), e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui non si tratti di vendita da svolgersi in forma itinerante, occorre fare riferimento al comma 4 dell'art. 4 del decreto che recita: "*Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*".

Ad avviso della scrivente il predetto comma 4 si limita a sancire che, in caso di vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico,

occorre indirizzare la comunicazione al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In conseguenza delle richiamate disposizioni, dall'entrata in vigore del decreto n.228/2001 i produttori agricoli, singoli od associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, con le seguenti modalità: su aree pubbliche, in forma itinerante o mediante l'utilizzo di un posteggio, oppure su aree private, ma in locali aperti al pubblico.

Il disposto di cui all'art. 4, comma 4 del citato d.lgs. 228/01, non contempla, pertanto, la modalità di vendita per i produttori agricoli su aree private, effettuata su superfici all'aperto, prevedendo esclusivamente il commercio dei prodotti all'interno di appositi locali.

Se è vero, infatti, che il predetto art. 4 del d.lgs. n. 228 sancisce al comma 1 la possibilità di vendere su tutto il territorio nazionale, i successivi commi stabiliscono dettagliatamente i limiti entro i quali ne è consentito l'esercizio.

I commi 2 e 3 si riferiscono alle modalità per la commercializzazione in forma itinerante, stabilendo la necessità della comunicazione al comune ove ha sede l'impresa agricola.

Il comma 4 precisa, invece, che qualora si intenda effettuare la vendita al dettaglio non in forma itinerante o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al comune in cui si intende esercitare la vendita.

La locuzione "*non in forma itinerante su aree pubbliche*" di cui al citato comma 4, infatti, sta ad indicare la fattispecie dell'attività, sempre su area pubblica, mediante però l'utilizzo di un posteggio e non potrebbe essere altrimenti, stante la circostanza che non può esistere attività su area privata disciplinabile come se si trattasse di area pubblica.

In tal senso, la scrivente concorda con codesto Comune quando contesta l'interpretazione dell'ANCI che ha ammesso la possibilità di una modalità di vendita "a cielo aperto, su area privata".

La conseguenza di una tale interpretazione, peraltro, determinerebbe la possibilità di intraprendere attività mercatali, su aree private, mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio con gravi ed incontrollabili ripercussioni sul sistema di programmazione dell'attività commerciale, destabilizzando il corretto equilibrio tra le diverse forme distributive, sancite dalla disciplina nazionale e regionale.

IL DIRETTORE GENERALE